

CIG: Z553462A10	Pratica: DET-283-2021	del: 22/12/2021
Determina: 274 - 2021	del: 22/12/2021	
OGGETTO: Assistenza e manutenzione standard software Chorus4business anno 2022 oltre a costi orari attività di consulenza/sviluppo a richiesta		
Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.		
RUP: ELENA GIUSTA procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019		

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e, in quanto tale, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- AFC Torino S.p.A., al fine del perseguimento della "mission" statutaria, è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l'affidamento e l'esecuzione di forniture, servizi e lavori, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione (ai sensi dell'art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);
- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in materia di conflitto di interesse;
- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;
- ai sensi dell' art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. con modif. con L. 120/2020 e successiv. Modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L. 108/2021, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Considerato che:

- AFC Torino S.p.A. utilizza il prodotto software denominato Chorus for Business (siglato C4B) per la gestione della contabilità, degli acquisti e del magazzino, sviluppato dalla ADP Software Solutions Italia Srl, partita I.V.A. 06249840155, fornitore presente sul MEPA, bando di abilitazione "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI);
- si tratta di soluzione proprietaria - adottata in AFC Torino S.p.A. dalla costituzione della società - per l'utilizzo della quale il fornitore applica canoni di assistenza annuale definiti in relazione ai moduli attivati e alle versioni dei prodotti in uso e stabilisce un listino per il costo delle diverse figure professionali messe a disposizione del cliente per eventuali attività di consulenza specifica e attività di sviluppo custom;
- con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati, l'applicazione è stata implementata con debita funzionalità sia per quanto concerne il ciclo attivo che il ciclo passivo;
- AFC Torino, in quanto società per azioni, non può utilizzare il prodotto CONTABILIA, sviluppato dal CSI Piemonte in qualità di in house provider per la PA Regionale in ambito IT;
- l'organizzazione aziendale è impossibilitata ad adottare altre soluzioni perché i costi derivanti dalla migrazione dei dati e dall'adozione di nuove modalità procedurali non sarebbero attualmente sostenibili;
- in data 14/12/2021 è stata avviata sul portale MEPA la trattativa diretta n. 1960061 – CIG Z553462A10 - finalizzata a ricevere offerta per l'assistenza standard 2022 sul prodotto CHORUS FOR BUSINESS – ERP e per stabilire il costo delle diverse figure professionali messe a disposizione dal cliente per eventuali attività di consulenza specifica e attività di sviluppo custom, così strutturata:

- € 9.495,35 per il canone di assistenza annua standard del prodotto CHORUS4BUSINESS - ERP (moduli attivi di gestione contabile ciclo attivo e ciclo passivo);
- € 750,00 quale tariffa giornaliera (8 ore) per la figura professionale di “Consulente/sistemista”;
- € 600,00 quale tariffa giornaliera (8 ore) per la figura professionale di “Esperto Applicazioni”;
- € 450,00 quale tariffa giornaliera (8 ore) per la figura professionale di “Analista programmatore”;

-gli importi relativi alle tariffe giornaliere saranno applicati solo a fronte di attività di consulenza specifiche preventivamente concordate, finalizzate a migliorie del sistema (anche a fronte di nuovi obblighi normativi quali ad esempio, nel 2022, il sistema PagoPa) e rendicontate a consumo;

tenuto conte che l'organizzazione aziendale è impossibilitata ad adottare altre soluzioni perché i costi derivanti dalla migrazione dei dati e dall'adozione di nuove modalità procedurali non sarebbero attualmente sostenibili;

ritenuto di procedere all'acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto al predetto operatore economico ex. art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs. 50/2016;

preso atto che per tutti gli operatori economici affidatari di convenzioni e/o operanti nel settore e abilitati ai bandi di abilitazione, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente, di cui all'art. 36 c. 5, D.lgs. 50/2016;

dato atto che:

- in relazione all'approvato budget 2022, si intende impegnare oltre l'importo di € 9.595,35 per il canone di assistenza standard annua, anche l'ulteriore somma di € 10.000,00 quale fondo per le attività a consumo (consulenza specialistica e sviluppo custom) per complessivi € 19.495,35 oltre IVA, che trova copertura contabile-finanziaria nelle spese per assistenza software;
- la fornitura di cui all'oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia - Allegato 1 punto 5. sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di installazione, configurazione, manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di assistenza;
- trattandosi di attività di consulenza informatica, gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze vengono calcolati pari a zero;
- si ritiene accoglibile la seguente specifica previsione che verrà riportata nella lettera d'ordine: *“Condizioni Particolari di Contratto - In deroga a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto relative alla Prestazione di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, le Parti convengono quanto segue: resta espressamente inteso che la responsabilità del Fornitore per colpa lieve a fronte di danni ex art. 1223 c.c. derivanti dall'inadempimento del contratto non potrà eccedere il valore complessivo del Contratto stesso. Tale limitazione non si applica ai danni sostenuti dal Cliente come conseguenza diretta di una colpa grave o dolo del Fornitore o suoi dipendenti, danni a cose o persone di cui il Fornitore debba rispondere civilmente, danni derivanti da violazione della proprietà intellettuale da parte del Fornitore ed in ipotesi di responsabilità del Fornitore nei confronti del proprio personale (obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle eventuali differenze retributive e delle ritenute fiscali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, obblighi in materia di sicurezza del lavoro ex D.lgs. 81/2008).”*

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell'ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò visto e premesso,

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

- 1) affidare all'operatore economico ADP Software Solutions Italia Srl, Partita I.V.A. 06249840155, filiale di Torino in C.so Ferrucci, 112 – CAP 10138, i servizi di assistenza standard 2021 sui prodotti CHORUS4BUSINESS - ERP per € 9.495,35 e i servizi di consulenza specialistica e sviluppo software per attività di customizzazione fino alla concorrenza di € 10.000,00;
- 2) di impegnare sull'approvato budget 2022 l'importo complessivo di € 19.495,35 oltre IVA alla voce assistenza software;
- 3) disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura acquisendo debito smartCIG tramite lettera d'ordine;
- 4) di dare atto che la stessa è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all'aggiudicatario;
- 5) nominare responsabile unico del procedimento all'art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini della presente, la dott.sa Elena Giusta;
- 6) pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni normative vigenti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.		
CIG: Z553462A10	Pratica: DET-283-2021	del: 22/12/2021
Determina: 274 - 2021		del: 22/12/2021
Oggetto: Assistenza e manutenzione standard software Chorus4business anno 2022 oltre a costi orari attività di consulenza/sviluppo a richiesta		
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
Voce del bilancio di gestione: 5.2.3 - Informatica: Canoni licenze software		
Voce del regolamento di economia:		
RUP: ELENA GIUSTA; procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019		